

Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato*

Riccardo Del Punta

1. Il diritto del lavoro e i valori.	104
2. Un diritto contro la libertà di mercato.	108
3. L'attacco neoliberale e le reazioni della dottrina.	112
4. Per un diritto del lavoro "economicamente sostenibile".	114
5. I valori del diritto del lavoro: una reinterpretazione.	118
6. Il diritto del lavoro come terminale di informazioni.	123
Riferimenti bibliografici.	124

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 395/2019

1. Il diritto del lavoro e i valori.

In quel cruciale passaggio della modernità rappresentato dai decenni tra Ottocento e Novecento, diverse e innovative correnti del pensiero giuridico hanno rivolto lo sguardo, più che ai concetti e alla struttura del diritto, alle forze concrete e alle istanze economiche e sociali che incessantemente producono, modificano e distruggono le realizzazioni del diritto positivo.

Uno dei propellenti più potenti che sospingevano, a livello ideale, questi movimenti, era rappresentato da quei concetti etico-sociali, che già nell'Ottocento avevano cominciato a occupare lo spazio pubblico, e che ancora di più lo avrebbero occupato nel secolo successivo.

Una storia intrigante, quella dei *valori*, a cominciare dal fatto di essere il frutto della kantianizzazione di un concetto originariamente economico: da qualcosa che vale per l'uso o per lo scambio, a qualcosa che ha pregio o importanza di per sé, di solito (ma ahimè non necessariamente) come fondamento positivo della vita umana.

In questo spirito i valori si distinguono dalle preferenze soggettive perché indicano ciò che non semplicemente è desiderato ma è desiderabile, e possiede quindi una *dimensione normativa*, sebbene variabile a seconda dei popoli e dei gruppi²⁹⁴.

Una dimensione, peraltro, tutta da *fondare*, da cui i ricorrenti tentativi (che hanno coinvolto anche la scienza giuridica) di sfuggire al relativismo dei valori (predicato, ad es., dalla componente più estrema del secolarismo liberale²⁹⁵) attestandone una qualche oggettività.

Un tentativo compiuto, in particolare, dalla filosofia dei valori di impronta neokantiana²⁹⁶, e specularmente avversato da quelle correnti che, sulla scia di Nietzsche (il quale, peraltro, dei valori predicava la "trasvalutazione"), hanno sottoposto il discorso sui valori a una critica radicale, poi ripresa, in una prospettiva giuridico-costituzionale, dall'immagine schmittiana della "tirannia dei valori"²⁹⁷.

L'avanzata dei valori, peraltro, era inarrestabile, in quanto portato dei processi di democratizzazione riflessiva in atto nella società occidentali. Del pari, era scritto nel destino dei tempi che essi si infiltrassero, sempre più capillarmente, nel mondo del diritto.

In effetti, in quella stessa epoca di passaggio, uno dei giganti del Novecento, Max Weber, aveva testimoniato l'alba di un diritto nuovo, definito "materiale" per distinguerlo da quello "formale" della tradizione pandettistica ottocentesca²⁹⁸. Nuovo, non tanto per essere il prodotto di forze storiche e politiche contingenti (un sociologo della statura di Weber non poteva ignorare che

²⁹⁴ V. Kluckhohn 1979.

²⁹⁵ Contro la quale si concentra la critica di Pennacchi 2018, 37 ss. Ma il liberalismo non è necessariamente relativista.

²⁹⁶ In argomento, v. Poliseo 2006.

²⁹⁷ V. Schmitt 1979.

²⁹⁸ V. Weber 1981, III. *Sociologia del diritto*, 14 ss., cui *adde* questo passo a p. 192: "Ma con il sorgere dei problemi di classe si cominciano ad additare al diritto aspirazioni materiali che mettono in dubbio proprio la sufficienza di quei semplici criteri di onestà mercantile e rivendicano la necessità di un *diritto sociale fondato su postulati etici di intonazione patetica (come la "giustizia" e la "dignità umana")* (corsivo mio), e ciò sia da una parte degli interessati (specialmente la classe lavoratrice), sia dagli ideologi del diritto. Ma ciò mette radicalmente in discussione lo stesso formalismo giuridico...". Sui corrispondenti paradigmi di razionalità, v. Weber 1981, I. *Teoria delle categorie sociologiche*, 21-22.

questo era sempre accaduto nella storia umana), bensì per il fatto di non nascondersi più, ossia di non celare la propria politicità (e parzialità) dietro i concetti dogmatici e le forme giuridiche.

Di quel grande rinnovamento della cultura europea sviluppatosi sull'onda delle critiche al positivismo (ma non necessariamente all'illuminismo)²⁹⁹, ha fatto dunque parte anche la crisi della tradizionale sapienza giuridica, che ha sottratto al diritto quel tanto di stabile che esso aveva dato l'illusione di essersi conquistato, riconsegnando non soltanto i suoi contenuti (come persino un giuspositivista come Hans Kelsen non avrebbe avuto difficoltà a concedere), ma anche i suoi concetti e principi (il che Kelsen ha cercato, invece, di contrastare, impegnato com'era nell'impresa di depurare la conoscenza giuridica da tutti gli elementi considerati spuri), alla connaturata precarietà della storia.

Una precarietà, tra l'altro, che nel campo dell'economia e del lavoro era particolarmente accentuata, giacché al cuore dei sommovimenti del tempo c'era proprio la questione sociale, ossia il tema delle condizioni di lavoro e di vita della classe operaia artefice materiale dell'industrializzazione, e quello che cominciava ad originare, anche a prezzo di lotte e di sangue, da questi sommovimenti, era un diritto che appariva come una minaccia all'ordine liberale borghese. Non era ancora chiaro a tutti, infatti (salvo che ai marxisti rivoluzionari, che infatti ne diffidavano), che lungi dal soffiare sul fuoco della palingenesi proletaria, quel diritto avrebbe potuto fungere, al contrario, da strumento di difesa del sistema.

Non è dunque un caso che proprio nel nascente diritto del lavoro Weber – nel quale, per giunta, i valori erano oramai consegnati a un politeismo che li alleggeriva di connotazioni metafisiche – scorgesse uno degli esempi paradigmatici di diritto materiale³⁰⁰.

La latente crisi del giuspositivismo, o almeno delle sue versioni più concettualistiche, è poi esplosa nel contesto della crisi della coscienza occidentale seguita alle tragiche vicende del secondo conflitto mondiale, col che la reciproca appartenenza tra il mondo dei valori e quello del diritto è tornata, forse per sempre, alla ribalta, costringendo i teorici del diritto a tenerne conto³⁰¹.

Ma, con i valori, si è riproposto il problema della loro *selezione*, che non poteva restare affidata soltanto ai pur essenziali dispositivi delle procedure democratiche.

In particolare, nella temperie del secondo dopoguerra, diversi ordinamenti giuridici, tra cui quello italiano, hanno cercato di apporre dei suggelli forti su un certo patrimonio assiologico, in modo da tracciare delle linee di non ritorno che li preservassero dal ripiombare nella catastrofe delle dittature.

Ciò ha portato in auge l'eredità migliore della civiltà europea, incarnata dai valori di Dignità, Libertà, Eguaglianza, Giustizia, Solidarietà, i quali si sono intersecati, a loro volta, con il Lavoro, as-

²⁹⁹ Sulla rivolta contro il positivismo e sulla storia delle idee di quel periodo, resta insuperata la ricostruzione di Stuart Hughes 1967, che annovero tra i libri più belli che abbia avuto la fortuna di leggere.

³⁰⁰ V. Weber 1981, *III. Sociologia del diritto*, 85-86, con un passo troppo lungo da poter essere riportato qui, ma che meriterebbe di essere incluso nella tavola dei *fundamenta* del diritto del lavoro.

³⁰¹ V., per tutti, Mengoni 1985.

surto a chiave maestra di accesso alla cittadinanza sociale, secondo quanto proclamato, in particolare, dalla Carta costituzionale italiana.

L'impatto di quest'ultima sulla base valoriale della materia è stato, tuttavia, ambivalente. Da un lato, essa ha confermato l'inerenza dei valori di giustizia e solidarietà sociale alla dimensione fondativa del diritto del lavoro, che sulla base di quei valori (e della legittimazione costituzionale) si è ulteriormente sviluppato. Dall'altro lato, essa ha positivizzato quei valori, anche se per lo più sotto la forma di principi³⁰², introiettandoli nell'ordinamento giuridico, e così schermandoli in qualche misura dal dibattito filosofico-politico, che nel frattempo procedeva per le proprie strade.

Da cui il paradosso di una cultura impregnata di valori, che però ha quasi smesso di discuterne, e pure di imparare da chi li studiava per mestiere (si pensi, ad es., al nuovo inizio del dibattito filosofico sulla giustizia, segnato dalla pubblicazione di *A Theory of Justice* di John Rawls), reputando di averli già trovati una volta per tutte nella Costituzione, e di non avere, perciò, bisogno di altro.

Valori fondativi di diritto, pertanto, ma a loro volta fondati e oggettivati dall'autorità del diritto, al punto di essere letti, nella più recente fase in cui le tutele sociali hanno iniziato un percorso discendente e non soltanto ascendente come nei Trenta Gloriosi, in chiave di rilancio della progettualità regolativa a fronte della deriva neoliberale presa dalle politiche del lavoro nell'era della globalizzazione³⁰³.

Peraltro, se lo rapportiamo all'ambizione che nutriva, vale a dire quella di rendere inespugnabile il fortino di ciò che è "indecidibile", essendo stato già deciso una volta per tutte³⁰⁴, questo tentativo non mi pare riuscito, dal momento che le teoriche dei diritti fondamentali si sono rivelate in grado di coprire, nella migliore delle ipotesi, soltanto una porzione di un *acquis* giuslavoristico avanzato come quello italiano³⁰⁵.

Né, al fondo, esso può riuscire, giacché disconosce la connaturata storicità del diritto del lavoro³⁰⁶: e della storia non si può prendere soltanto quello che piace, scartando ciò che si giudica regressivo.

Questo non significa, evidentemente, togliere rilievo alle indicazioni della Costituzione, che tracciano le grandi direttrici di sviluppo dell'azione pubblica, né negarne, nel merito, la fondamentale finalizzazione sociale, e in specie lavorista.

³⁰² Pur riconoscendo l'esistenza di un nucleo comune (e di una certa intercambiabilità) tra valori e principi, traccia però una sottile distinzione tra essi (con una dichiarata preferenza per i secondi) Zagrebelsky G. 2018, 235-239, secondo cui il valore (nietzscheano) è "un *bene finale* che sta innanzi a noi come una meta che chiede di essere perseguita tramite attività teleologicamente orientate" (e il fine delle quali spesso giustifica i mezzi, quand'anche abietti), mentre il principio (kantiano) è "un *bene iniziale* che chiede di realizzarsi attraverso attività consequenzialmente orientate". Tuttavia, viene sommessamente da obiettare, da un lato si può e si deve discutere della bontà dei valori (come giustamente rimarcato da Pennacchi 2018); dall'altro, anche i principi, se non altro quando sono giuridici e non soltanto morali, si debbono considerare sottoposti al test delle conseguenze, che è poi la traduzione della weberiana "etica della responsabilità" (v. in argomento anche *infra*, § 6).

³⁰³ Non mi sembra, peraltro, che l'indubbia offensiva lanciata dal neoliberismo abbia provocato, e non soltanto nell'ambito culturale qui in considerazione, quell'ostracizzazione e quella conseguente eclissi dei discorsi sui fini e sui valori, che sono lamentate da Pennacchi 2018, nel quadro di una critica radicale alla "razionalità strumentale" dell'economia.

³⁰⁴ V. Ferrajoli 2013, 64, e, più ampiamente, 2007, I, in specie 846 ss., sul paradigma dello "Stato costituzionale di diritto".

³⁰⁵ V., in argomento, Caruso – Fontana 2015.

³⁰⁶ Mi permetto di rimandare a Del Punta 2002.

Questa finalizzazione, tuttavia, non è a un'unica dimensione, come per quei cultori del social-costituzionalismo che ritengono di poter riassumerla nell'asserito primato del sociale sull'economico, bensì si inserisce in un complesso di orientamenti valoriali che debbono essere rapportati, tramite l'interpretazione costituzionale e in specie le (dai suddetti di solito criticate) operazioni di bilanciamento tra principi in eventuale conflitto, alle concrete circostanze storiche. Con ancora maggiore evidenza, deve essere altresì lasciata al dibattito pubblico e alla decisione politica la scelta dei mezzi più idonei a raggiungere i fini posti dalla Carta³⁰⁷.

Sebbene *a partire dalla Costituzione*, il discorso sui valori del diritto del lavoro resta, insomma, tutto da svolgere, e il modo migliore di farlo è quello di analizzare il percorso di tali valori in sincronia con le forme storiche dell'evoluzione della materia.

A questo modo di procedere si potrebbe obiettare, invero, che i valori esprimono un dover essere, per cui dovrebbero potersi imporre alla realtà e non viceversa. Non condividerei l'obiezione, che reputerei inficiata da un sovrappiù di idealismo, essendo dell'avviso che i valori sono soggetti a una *co-evoluzione* con i processi reali ai quali si rapportano.

Un assunto, questo, dal quale traggio a sua volta l'indicazione di metodo che il discorso sui valori deve miscelare *realismo storico e tensione normativa*, distillando il meglio dall'evoluzione storica della materia, in modo da additare a questa (pur senza, ovviamente, potergliela imporre) la migliore pista da seguire.

Entro questa prospettiva cognitiva, sosterrò qui la tesi di fondo (che si macchierà, come ogni ragionamento a tesi, di semplificazioni e omissioni) che, come i valori tradizionali del diritto del lavoro hanno preso forma in un contesto strutturale che ne giustificava una preponderante finalizzazione anti-mercato, così le profonde trasformazioni che hanno interessato quel contesto, in conseguenza della globalizzazione e delle coeve rivoluzioni tecnologiche, suggeriscono non già il superamento, bensì una *rivisitazione costruttiva* di quei valori.

Nella mia concezione, le ragioni in favore di tale rivisitazione sono di una duplice natura: ragioni *intrinseche*, inerenti al contenuto e alle implicazioni dei possibili valori in gioco e della loro possibile modernizzazione; e ragioni *estrinseche*, inerenti al rapporto a mio avviso più idoneo tra i valori etici e/o politici del diritto del lavoro e una sfera che non è, o non pare, immediatamente produttiva di valori, come quella economica.

Le due parti del ragionamento potrebbero stare in piedi, in teoria, l'una prescindendo dall'altra: nondimeno, *la complementarità tra esse è evidente*, nel senso che – questa è la tesi – *la modernizzazione dei valori che sarà suggerita rappresenta, a mio giudizio, anche il modo di impostare nei termini più appropriati e fruttuosi il rapporto tra il diritto del lavoro e l'economia di mercato*.

E proprio perché il tema dell'incontro/scontro tra le due razionalità, giuslavoristica ed economica, assume un rilievo preliminare ai fini della delimitazione del campo assiologico, esso sarà affrontato per primo, ipotizzando la compresenza, nella cultura giuslavoristica, di due indirizzi di base, caratterizzati da divergenti orientamenti rispetto all'economia di mercato (§ 2). Saranno poi discussi i termini in cui la disciplina, nelle suddette articolazioni, ha reagito all'attacco delle istanze neoliberali (§ 3). A partire da queste premesse, saranno addotte ragioni in favore di un diritto del

³⁰⁷ Ho analizzato più a fondo queste tematiche interpretative, se vuoi, in Del Punta 2014.

lavoro “economicamente sostenibile”, che punti cioè al migliore compromesso possibile tra le istanze di socialità e di efficienza, lungo il filo rosso della valorizzazione del lavoro umano (§ 4). Sulla scorta di queste osservazioni di contesto, sarà possibile tornare sui valori, per suggerirne una reinterpretazione costruttiva che li renda maggiormente consoni ai processi di trasformazione intervenuti e tuttora in corso, in particolare sotto il profilo della promozione non paternalistica dell'autonomia e del ruolo del lavoratore; con uno speciale riferimento, come guida per tale rivisitazione, all'approccio delle *capabilities* (§ 5). Concluderanno l'articolo rilievi basilari in merito alle implicazioni dell'impostazione suggerita in punto di selezione delle tecniche regolative della disciplina e di valutazione del loro impatto, riassunte nell'immagine del diritto del lavoro come terminale di informazioni (§ 6).

Mi preme, infine, un'avvertenza. Il fatto che le riflessioni qui proposte immaginino una sorta di filo diretto tra i valori e il diritto (del lavoro) non significa che quel filo sia sempre trafficato. Varie ed eterogenee, infatti, sono le istanze che giocano nei processi di produzione del diritto del lavoro: basti pensare alle infinite istanze di *problem-solving* che si presentano ogni giorno alle autorità governative e legislative, ed alle quali esse cercano di rispondere nelle forme possibili, e spesso con meri intenti di salvaguardia o estensione delle basi di consenso. Un'analisi a sé dovrebbe essere dedicata, altresì, alla produzione giudiziaria del diritto: ma, anche lì, i fattori all'opera possono essere di svariata natura, e inoltre l'interpretazione non chiama sempre in causa i grandi valori, al massimo fissandosi su quella specifica componente valoriale che è condensata nella *ratio* di singole norme.

I valori, insomma, non sono materiali da tutti i giorni. Ciò non toglie che essi definiscano la *base fondamentale* che sorregge il discorso giuslavoristico nelle sue molteplici forme e manifestazioni.

2. Un diritto contro la libertà di mercato.

Man mano che ha acquisito forma e organicità, quantomeno nei sistemi europeo-continentali, il diritto del lavoro si è costituito, tecnicamente tramite la previsione di vincoli inderogabili all'autonomia negoziale privata, come *contro-limite al capitalismo di mercato*, allo scopo di restringere la libertà di azione nei confronti dei lavoratori. Questo è avvenuto nel quadro di circostanze storiche che, com'era ben presente ai settori più illuminati delle classi dirigenti, imponevano di prendere di petto la questione sociale.

In questo modo il diritto del lavoro si poneva, sì, come diritto *dell'economia*, oltre che *nell'economia*, in quanto strumentale alla stabilizzazione dei dispositivi economici incentrati sul lavoro subordinato, ma lo faceva con una finalizzazione dichiaratamente partigiana, che, pur senza stravolgere i rapporti di forza con il capitale, ambiva a limitarne la libertà di utilizzazione/sfruttamento del lavoro. La riprova sta nel fatto che la borghesia capitalista fece di tutto fuorché spalancare le porte di fronte alla sua progressiva avanzata.

Definire “capitalistico”³⁰⁸ il diritto del lavoro pre-costituzionale, anche al fine di magnificare per contrasto la successiva costituzionalizzazione, è perciò un giudizio che tradisce la storia di una materia che, per quanto sia fiorita con la Costituzione, è nata ben prima di essa.

³⁰⁸ V. Bavaro 2018.

Non c'è dubbio, semmai, che a livello di ispirazione generale le istanze del nascente giuslavorismo poggiassero su quantomeno implicite premesse marxiste, a cominciare dalla critica radicale (poi recepita dal già evocato Weber) all'idea stessa di contratto di lavoro, bollata come una mistificazione borghese.

Ma se il pensiero marxista restava concentrato sull'obiettivo dell'abbattimento rivoluzionario del sistema capitalistico, in quanto strutturalmente basato sullo sfruttamento o comunque sull'alienazione dei lavoratori, nei filoni deviazionisti del movimento, che trovavano una crescente rispondenza nell'azione delle forze partitiche e sindacali, il focus cominciava a spostarsi, più realisticamente, sul miglioramento graduale delle condizioni dei lavoratori. Per dirla con Eduard Bernstein, "Il movimento (cioè i compiti immediati della socialdemocrazia) è tutto, e ciò che è chiamato obiettivo finale del socialismo è nulla..."³⁰⁹.

È accaduto, in sostanza, che il diritto del lavoro si è staccato dal proprio fondo marxista, proiettandosi sul terreno socialdemocratico e riformistico e scendendo, in tal modo, praticamente a patti con il capitalismo di mercato, sebbene per trasformarlo in senso sociale.

Dopo di che, in virtù di una naturale dinamica dialettica, questa disponibilità al compromesso avrebbe dovuto comportare, prima o poi, l'abbandono o quantomeno la relativizzazione dell'equazione originaria tra subordinazione e sfruttamento, alla luce della quale, tra l'altro, il diritto del lavoro finiva con l'essere, nella migliore delle ipotesi, inutile, quando non dannoso a causa delle false lusinghe che poteva ingenerare nel proletariato.

Quasi mai, peraltro, quell'equazione è stata portata sino alle estreme conseguenze: si è preferito, per lo più, lasciarla dietro le quinte, se non rimuoverla, mentre ci si dedicava a costruire, pragmaticamente, il diritto del lavoro del presente. Il che, di passaggio, ha fatto di Marx l'autore forse meno citato dai giuslavoristi.

Ma il rimosso si è costantemente riaffacciato, nella veste di una divaricazione tra due *atteggiamenti strategici*, che se in talune stagioni è rimasta assorbita o coperta, in altre si è allargata pur senza giungere mai, o quasi, a rompere l'unità culturale della disciplina.

Con una dose di consapevole (e spero perdonabile) arbitrio, mi piace battezzare *sinzheimeriana* la prima di tali prospettive – che avverto tuttora dominante nel giuslavorismo italiano –, da colui che, trasferendo le proprie scaturigini marxiste sull'idea di un ruolo forte dell'intervento statale a disciplinamento del mercato, più di tutti ha simboleggiato, nel grande laboratorio di Weimar, l'accesso del diritto del lavoro all'età della consapevolezza³¹⁰.

L'aspetto che mi preme di quest'ottica classicamente socialdemocratica, rapportabile in particolare al primo Sinzheimer (forse sacrificandone la fase successiva³¹¹), e che si inserisce, più in generale, nell'amplissimo alveo del pensiero critico germinato in seno alla modernità occidentale-capitalistica, è che in essa la compromissione col capitalismo è di norma vissuta con una latente riserva mentale, in virtù della quale il diritto del lavoro è concepito non già soltanto come una mossa pragmatica finalizzata all'*empowerment* della classe lavoratrice, bensì, più ambiziosa-

³⁰⁹ V. Bernstein 1968, 6.

³¹⁰ Per una recente ripresa, e difesa, dell'idea sinzheimeriana di "Costituzione economica", v. Duker 2014, spec. 12 ss.

³¹¹ V. Nogler 2016.

mente, come uno strumento di emancipazione dei lavoratori dai dispositivi dell'economia di mercato, in vista di un'idea alternativa, quantomeno da “separati in casa” se non da divorziati, di convivenza sociale.

Ad alimentare questa visione è stata, peraltro, anche la dottrina sociale cattolica, in quanto rivolta al superamento dell'ordine di mercato nel nome di un rinnovamento morale dell'uomo incentrato sul trascendimento dei suoi istinti egoistici, a cominciare da quello al profitto³¹².

L'identikit del tipico giuslavorista *no-market* può essere così abbozzato: un'eticità anti-individualistica e anti-utilitaristica e una correlata (anche se, sovente, implicita) antropologia della “diversità” del lavoratore subordinato; una netta separazione tra le considerazioni di diritto, connotate dai valori, e quelle di economia, giudicate tendenzialmente estranee alla materia (il che ha portato talora a teorizzare l'“autonomia” del diritto del lavoro³¹³); una lettura del contratto di lavoro subordinato in termini di contrapposizione strutturale di interessi, sì da espungere dalla sua causa la “collaborazione” tra le parti; una concezione della retribuzione ancorata al tempo di lavoro, e il più possibile distante dal risultato; un vigoroso contrasto agli abusi dei poteri datoriali e in particolare di quello di licenziamento (con una netta predilezione, a livello rimediabile, per la tutela ripristinatoria-reintegratoria); una protezione di marca paternalistica, costruita attorno al principio di inderogabilità; una latente freddezza nei confronti delle politiche attive, giudicate nella migliore delle ipotesi come palliativi; un'idea tendenzialmente conflittuale dell'azione collettiva, con una speculare svalutazione della filosofia partecipativa.

A fronte di questo principale orientamento, si è col tempo manifestato, sebbene in ordine sparso, un diverso indirizzo politico-culturale che definisco, con un'altra licenza, dell'*economia sociale di mercato*, in quanto ispirato all'idea della conciliazione tra mercato, concepito però come ordine istituzionale e non naturale come nel liberalismo classico, e giustizia sociale.

Il ricorso a tale formula potrebbe suscitare perplessità, visto che essa è considerata espressione dell'ordoliberalismo tedesco³¹⁴, cioè di una tradizione di pensiero che, sebbene le sue premesse, omogenee a quelle polyaniane nell'enfasi sul ruolo ordinatore della legge³¹⁵, potessero giustificare (e abbiano spesso giustificato) interventi correttivi del mercato in senso sociale³¹⁶, ha sempre avuto come stella polare la competizione di mercato (e, per altro aspetto, l'avversione anti-keynesiana), per cui sarebbe forzato considerarla un riferimento teorico del diritto del lavoro.

E questo vale sia che si guardi alla sua configurazione di base, non a caso considerata da Michel Foucault come un modello biopolitico manipolatorio (e perciò più pericoloso di quello liberale

³¹² È esemplare, a questo riguardo, la posizione di Papa Francesco (per una *summa* della quale v. l'intervista rilasciata al Sole 24Ore il 7 settembre 2018).

³¹³ Per una critica, v. Del Punta – Caruso 2017.

³¹⁴ Su cui v. l'ottimo Hien – Joerges (eds.) 2017.

³¹⁵ V. Woodruff 2017.

³¹⁶ Ad es., sull'ordoliberalismo “sociologico” di Ropke e Rustow, che si differenziava da quello di Eucken perché riteneva che l'ordine di mercato non bastasse ad assicurare la solidarietà sociale, v. Dyson 2017, 90 ss.

classico), in quanto tendente all'assoggettamento di tutta la vita sociale all'imperativo economico³¹⁷, sia che si preferisca enfatizzarne le più recenti contaminazioni politiche col neoliberalismo, che si sono manifestate, in particolare, nella gestione a trazione tedesca delle politiche europee di austerità³¹⁸.

Ma, senza farmi irretire oltre da tale genealogia, mi limito qui a riferirmi all'"economia sociale di mercato" in un'accezione più candida, che trovo rispecchiata nell'art. 151 del TFUE. Un ideale di cui può ritenersi un fautore, semplicemente, chi creda nella "promozione dell'occupazione", nel "miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso", in una "protezione sociale adeguata", nel "dialogo sociale", nello "sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo" e nella "lotta contro l'emarginazione", ma che sia parimenti convinto dell'importanza di rendere compatibile tutto questo con la "necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione".

Del resto, a dispetto dell'impronta classicamente ordoliberal del Trattato di Roma, è stato pur sempre all'ombra di questo che, come riverbero degli sviluppi nel frattempo occorsi nei principali ordinamenti nazionali (a cominciare da quello tedesco), ha potuto prendere corpo, soprattutto dopo Maastricht (cui risale la formulazione dell'attuale art. 151) e prima di incagliarsi nelle secche dell'allargamento dell'Unione e delle contraddizioni dell'euro, il diritto sociale europeo.

Il richiamo all'imperativo di mantenere la *competitività* dell'economia dell'Unione è tutto fuorché un dettaglio, giacché (a maggior ragione se esso è letto, come deve, nel contesto di altri valori cardine dell'UE, quelli sì ordoliberali doc, primo fra tutti la libertà di concorrenza) eleva l'istanza economica dal rango di mero contro-limite e la incorpora nella funzione economico-sociale del diritto del lavoro.

La differenza strategica fondamentale è che in questa prospettiva, in luogo di una tendenziale antitesi all'ordine di mercato, predomina la tensione verso l'obiettivo di *un mercato pienamente funzionante e inclusivo*, in quanto caratterizzato dalla libera partecipazione di tutti i suoi protagonisti, compresi i lavoratori. Ciò nella consapevolezza che è nel mercato, e nelle imprese che ne sono i principali attori, che si giocano anche i destini del lavoro.

Ne discende che, per quanto il lavoratore debba essere assistito nella sua azione di mercato, anche con interventi rientranti nello strumentario tradizionale del diritto del lavoro (inclusa la sottrazione di certi beni alla negoziazione), non si rinuncia a coltivare la possibilità che il contratto di lavoro possa essere riconciliato, almeno in parte, con il mercato.

Le implicazioni che ne discendono non sono di poco momento. Così, al di là del comune denominatore di talune scelte di fondo a protezione di beni fondamentali dei lavoratori, un fautore di questo approccio non coltiva di solito il mito della "diversità" del lavoratore, che dipinge come fatto di nobiltà e miserie al pari di ogni essere o gruppo umano; reputa l'efficienza del sistema un

³¹⁷ V. classicamente Foucault 2009. L'ordoliberalismo è considerato uno dei due grandi filoni del neoliberalismo (l'altro essendo quello austro-americano risalente a Hayek) anche da De Carolis 2017, la cui riflessione critica si appunta sulla insuperabile contraddizione della visione neoliberale, che è condannata al tramonto nella misura in cui si rivela incapace di gestire, in particolare sotto il profilo dei meccanismi di potere, quella "dinamizzazione" della società che essa ha contribuito a scatenare (ed è forse per un certo qual fascino, che filtra dalle pagine dell'autore, per l'ambizione di questo progetto, che Pennacchi 2018, p. 86 nt. 42, giunge ad attribuirgli, ingenerosamente, "un notevole livello di contiguità col neoliberalismo").

³¹⁸ V. Ferrera 2017.

problema comune di imprenditori e lavoratori, e ha un atteggiamento aperto, ancorché non supino, nei confronti dell'economia e in generale del dialogo interdisciplinare; tende a considerare la contrapposizione di interessi come un dato storico ma non strutturale del contratto di lavoro, per cui è attratto dalla prospettiva di un'evoluzione in senso collaborativo della sua causa; reputa utile lo sviluppo di forme di retribuzione collegate alla produttività del lavoro ed è decisamente a favore degli schemi di Welfare aziendale; crede, come tutti, nella tutela contro il licenziamento ingiustificato, ma ritiene che la reintegrazione possa essere sostituita, di massima, da un'adeguata tutela economica; è interessato alla sperimentazione di meccanismi di autonomia individuale assistita, e in generale non considera l'inderogabilità come un dogma; sottolinea l'importanza delle politiche attive (sebbene a ciò faccia seguire di rado un effettivo impegno intellettuale); crede nella partecipazione come prospettiva strategica dell'azione collettiva³¹⁹.

Dovessi quindi risalire alle origini della faglia qui esplorata, penso che vi rinverrei una sostanziale diversità di vedute sul peso da attribuire alla dimensione dell'*economico* nella costruzione dell'*ordine sociale*³²⁰: una dimensione tanto accettata in tutta la sua pratica importanza dagli uni, quanto rigettata più o meno apertamente dagli altri, i più radicali dei quali tendono a considerare i primi, nel migliore dei casi, come portatori sani del virus della razionalità calcolante dell'economia, e, nel peggiore, come quinte colonne (o, più benevolmente, come inconsapevoli strumenti) del neo-liberalismo.

3. L'attacco neoliberale e le reazioni della dottrina.

Per descrivere in quali termini il contesto economico sia mutato, rendendo sempre più faticoso per paesi come l'Italia crescere e soddisfare le aspirazioni di benessere dei suoi cittadini, e mettendo perciò in crisi gli equilibri sociali tra cui quelli presidiati dal diritto del lavoro, fiumi di parole sono scorsi. Limpido come sempre, Michele Salvati ha così descritto i problemi derivati dalla svolta neoliberale e globalizzata del capitalismo che si è consumata dagli anni '80 del secolo scorso³²¹:

In un contesto di libera circolazione dei capitali e di cambi flessibili crescono maggiormente i Paesi più competitivi, con salari più bassi, con buone capacità tecnologico-organizzative, o per il concorso di entrambi i motivi. I Paesi più ricchi e industrialmente maturi, quelli favoriti dal precedente regime, devono adattarsi a tassi di crescita minori. Nei più competitivi tra di essi, tuttavia, la crescita è ancora sufficiente a sostenere adeguate istituzioni di Welfare e livelli decenti di occupazione. Anche in questi si registrano però forti perdite relative di reddito e di occasioni di lavoro stabile nei ceti professionalmente più deboli e nelle aree culturali meno favorite. E si registrano spesso forti squilibri nella distribuzione del reddito a favore dei ceti avvantaggiati dai caratteri

³¹⁹ I due atteggiamenti esemplificati sono rintracciabili, seppure tra le righe, anche negli approcci interpretativi della giurisprudenza. Senza addentrarmi in tale analisi, mi piace però menzionare una decisione che mi sembra incarnare alla perfezione quello spirito di conciliazione tra i diritti dei lavoratori e le istanze economiche, qui individuato come la cifra della posizione riformatrice: la sentenza n. 25201/2016 della Cassazione sul classico tema del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che non a caso è stata bersagliata da critiche dalla sponda garantista (v., ad es., Speciale 2018).

³²⁰ È qui, infatti, che va sostanzialmente a parare la serrata (e comunque stimolante) critica di Pennacchi 2018 alla "razionalità strumentale" dell'*homo oeconomicus*, con la parallela evocazione di un nuovo "modello di sviluppo", anzi, di più, di una nuova "forma di vita" diversa da quella capitalistica (107 ss.).

³²¹ V. Salvati, *La campagna elettorale e il declino del paese*, Corriere della Sera, 21 dicembre 2017.

tecnologici e finanziari di questa fase della globalizzazione: di qui la protesta e la crescita di movimenti populistici. *Nei Paesi industrialmente avanzati e ancora ricchi (ma per quanto?) e però meno competitivi – l'Italia è un caso tipico – questi fenomeni si avvertono con maggiore intensità (corsivo mio).*

In questo nuovo contesto globale, caratterizzato dalla crisi dello scambio fordista-welfarista, e nel quale hanno altresì giocato fattori di grande impatto come il mutamento in senso postfordista dei modelli di produzione e consumo e i progressi e l'applicazione estensiva delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le politiche nazionali hanno subito una drammatica torsione verso la competitività e la crescita, nel tentativo sovente affannoso di non far perdere alle rispettive economie posizioni nello scacchiere mondiale, nonché di impedire il declino quando non la scomparsa di interi comparti produttivi³²².

Le politiche del lavoro hanno seguito a ruota (sino a vedersi scaricato addosso, in alcuni passaggi, un peso vistosamente improprio), enfatizzando al massimo l'obiettivo occupazionale, del quale anche la cultura giuslavoristica è stata costretta, alla fine, a interessarsi³²³, superando le resistenze (della serie: noi ci curiamo degli occupati, ai disoccupati devono pensare altri) dovute al timore di aprire le porte a un nemico che avrebbe potuto corroderla dall'interno.

Si è così entrati nell'era della massima aggressività del sapere economico di impronta neoliberale, le cui ricette, a lungo abbracciate dalle maggiori istituzioni internazionali (e pure europee, dato l'intreccio con la faglia Nord-Sud formatasi nella UE), sono entrate in collisione con le conquiste giuslavoristiche. Il che si è tradotto, in tutti i sistemi avanzati di diritto del lavoro, nell'adozione di una serie di riforme dominate dalla flessibilità, per quanto con una costante ricerca di compromessi con gli assetti preesistenti, nonché di rilanci in direzioni possibilmente nuove, anche se non da tutti reputate tali (come la *flexicurity*).

L'attacco neoliberale ha ovviamente agitato, a dir poco, la dottrina italiana (e internazionale), le cui reazioni, peraltro, hanno continuato a svilupparsi sulla falsariga dei due atteggiamenti di base fotografati nella precedente sezione.

La risposta prevalente, almeno per lungo tempo, è stata di tipo difensivo, ossia protesa a respingere in blocco le pressioni liberalizzanti, talora preoccupandosi di confutarne la fondatezza (ad es. rimarcando l'inesistenza di evidenze circa l'effetto pernicioso dell'EPL sull'occupazione³²⁴), ma per lo più screditandole sotto il profilo dell'etica pubblica.

La *lotta per i diritti sociali*, in quanto espressione di una società giusta e solidale, in contrapposizione all'individualismo competitivo e al liberismo selvaggio, è divenuta la cifra di questa resistenza³²⁵, che nel contesto italiano si è caratterizzata, come già commentato, anche per la ricerca di agganci costituzionali.

³²² Un contesto economico, questo, di massima ignorato – *come se non esistesse, o non rilevasse* – dalla maggior parte dei critici del neoliberalismo (*ex multis*, Pennacchi 2018), i quali, nella migliore delle ipotesi, se ne sbrigano riconducendo l'ascesa delle economie "nuove", tra le quali quella cinese, esclusivamente alle scelte politiche della Spectre neoliberale che hanno portato alla liberalizzazione degli scambi commerciali e dei movimenti di capitale: scelte certamente passibili di varie critiche, ma che difficilmente possono spiegarle, da sole, fenomeni storici epocali quali i processi in corso di redistribuzione della ricchezza globale.

³²³ V. le prime sollecitazioni di Ichino 1996.

³²⁴ V., ad es., Speziale 2014.

³²⁵ V. ad es., ma in chiave di sollecitazione alla riscossa, alla luce della crisi del neoliberalismo susseguente agli eventi del 2007-2008, Pennacchi 2018.

In sintesi, secondo questi pur variegati indirizzi, l'impostazione di base del diritto del lavoro resta valida, per cui, fatte salve al massimo alcune manutenzioni, né le principali tecniche regolative della materia, a cominciare dall'inderogabilità, né tantomeno i suoi valori portanti, meritano di essere messi in discussione. Si tratta, al contrario, di procedere alle opportune riforme delle riforme neoliberali o liberiste, e semmai di portare a termine l'universalizzazione dei diritti del lavoro (come nella Carta dei diritti universali proposta dalla CGIL).

Mi pare lecito leggere questi orientamenti in continuità con il DNA sinzheimeriano della materia, da sempre in mezzo al guado tra il desiderio di condizionare il capitalismo e la tentazione dello smarcamento dalle sue leggi.

Di contro, altre scuole e altri autori, pur patendo come tutta la materia gli attacchi neoliberali, hanno tentato di volgere la crisi in positivo, vivendola come un'occasione di modernizzazione delle istituzioni del diritto del lavoro. Ciò andando alla ricerca di formule e strategie regolative rivolte a conciliare la socialità con il mercato e quindi a proporre una filosofia di protezione del lavoratore economicamente compatibile col nuovo contesto.

Sul piano di quella cartina di tornasole rappresentata dalle ricadute istituzionali, la tendenza principale ascrivibile a questo filone è stata quella a concettualizzare lo spostamento del focus della regolazione, e dunque degli interventi a protezione del lavoratore, dalla dimensione del *rapporto* (o mercato interno) a quella del *mercato* (esterno) del lavoro³²⁶. Questa posizione ha trovato un naturale approdo nella *flexicurity* europea, peraltro bisognosa di un rilancio (in particolare per il cruciale aspetto della *security*) come tutte le politiche sociali dell'Unione³²⁷.

In un'ottica teoricamente più ambiziosa, riconducibile a una sorta di ordoliberalismo di sinistra, la proposta di ridefinire il diritto del lavoro in termini di *law of the labour market* è stata avanzata nel quadro di una confutazione della critica economica di taglio neoclassico, e dunque per sostenere – anche sulla scorta di altre correnti economiche, a cominciare da quella neoistituzionale – l'efficienza di varie discipline lavoristiche, in quanto correttive delle disfunzioni del mercato del lavoro³²⁸.

Soltanto in rari casi, invece, la riflessione sulla crisi si è spinta sul terreno dei valori di riferimento della materia. A questo riguardo la discussione domestica è rimasta alquanto scollegata da quella internazionale, che ha prodotto studi espressivi di orientamenti diversi ma tutti alieni da eccessi catastrofisti³²⁹, nonché aperti al confronto con le novità proposte dallo scenario economico, quand'anche fosse per rivendicare, come nel *purposive approach* suggerito da Guy Davidov, la perdurante attualità dei fondamentali del diritto del lavoro³³⁰.

4. Per un diritto del lavoro “economicamente sostenibile”.

A seguito delle trasformazioni strutturali legate alla globalizzazione e alla informatizzazione, ma

³²⁶ Non si può non ricordare, al riguardo, Biagi 2003.

³²⁷ In questa prospettiva, v. Treu 2017.

³²⁸ V. Deakin – Wilkinson 2004.

³²⁹ V., ad es., Davidov and Langille 2011.

³³⁰ V. Davidov 2016.

prima ancora alle dinamiche evolutive del fordismo, si è aperta nel campo del lavoro una nuova partita, dagli esiti altalenanti, nella quale i difensori della tradizione giuslavoristica si sono trovati a giocare, per lo più, un ruolo di resistenza, nell'oggettiva difficoltà di ritornare a un diritto del lavoro di sapore "statutario"³³¹.

Il che non ha impedito a questa resistenza, beninteso, di annoverare significativi successi: il principale, che si è avvalso in più occasioni della collaborazione della giurisprudenza, è consistito nella notevole dose di resilienza che un ordinamento giuslavoristico come quello italiano ha opposto alle ricette neoliberali più spinte, sì che i pur reiterati processi di flessibilizzazione della disciplina (2003-2012-2015) non sono arrivati al punto di produrre sconquassi deregolativi come quelli propugnati da taluni economisti. La vicenda del d.lgs. 23/2015, che ha rappresentato il massimo punto d'attacco delle idee neoliberali, ma cui la cui logica di fondo è stata smontata dalla Corte costituzionale³³², si può reputare emblematica. Né sono mancate vere e proprie controffensive³³³.

Nel contempo, però, il *match* più importante in chiave strategica (a mio modo di vedere, ovviamente) è iniziato tra chi, facendosi forte del verbo neoliberale e dei fattori internazionali (tra cui l'interesse del sistema paese a divenire più attrattivo per gli investimenti esteri), puntava in effetti a smantellare il più possibile le istituzioni del diritto del lavoro e sindacale, e chi, se da un lato faceva presente ai garantisti che la svolta della flessibilità doveva essere accettata, per mettere le imprese italiane nelle condizioni di competere a livello globale, e che la materia poteva essere meglio difesa modernizzandola nella direzione di un'efficiente economia sociale di mercato, seppure a costo di lasciarsi qualcosa per strada, dall'altro lato contestava ai neoliberali che destrutturare le regole giuslavoristiche, oltre a essere sbagliato in sé, non conveniva neppure alle imprese, finendo col deprezzare il lavoro invece di valorizzarlo in quanto risorsa chiave della nuova economia e dei correlati modelli di competizione.

Era scontato, altresì, che i riformatori finissero nel fuoco delle critiche da sinistra: ma, pur trovando sbagliate queste ultime, riconosco che la parte costruttiva delle analisi elaborate in questa prospettiva è stata timida se non carente.

Una difficoltà propositiva che veniva, d'altronde, da lontano, ove si consideri che lo stallo che si è venuto a creare tra le due visioni giuslavoristiche in campo è stato ed è un capitolo, e non tra i meno importanti, della crisi irrisolta della sinistra (anzi, delle due sinistre³³⁴) nell'epoca in cui il crollo del muro di Berlino e la globalizzazione hanno messo in crisi gli equilibri socialdemocratici diffusamente raggiunti: il che si è concretizzato nell'evidente difficoltà di delineare politiche economiche adatte a governare, da sinistra, le trasformazioni intercorse nel capitalismo, senza im-

³³¹ Si consideri, per fare un esempio, che di solito le proposte di ripristino dell'art. 18 St.lav. non si spingono sino al punto di invocare l'originale (come modificato con l. n. 108/1990), ma sembrano accontentarsi di azzerare il d.lgs. n. 23/2015 recuperando per tutti (e non soltanto per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) la pur allora vituperata versione forneriana della norma.

³³² V. la notissima Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194.

³³³ Come quella del Decreto Dignità (d.l. n. 87/2018, conv. con l. n. 96/2018), in quanto oggettivamente ascrivibile a una ben nota linea vincolistica (v., in particolare, il pur parziale ripristino della causale del contratto a termine), e che molti giuslavoristi non hanno mostrato di apprezzare, od hanno sminuito, presumibilmente per ragioni di imbarazzo politico (forse destinato a venir meno da quando PD e LEU sono andati al Governo con i 5 Stelle).

³³⁴ Per questa chiave di lettura, v. già Del Punta 2008, spec. 284 ss.

pedire a questo di funzionare in modo efficiente, e quindi senza rifluire in qualche forma di corbynismo (il cui scavalamento a sinistra della socialdemocrazia nel nome di un rinnovamento democratico dell'economia capitalista³³⁵, e in specie della sua componente finanziaria, è speculare al blairismo, che aveva tentato di correggerla in senso *market-friendly*).

Di questo stallo hanno approfittato i vari movimenti *populistici* (a cominciare da quello che ha portato all'elezione di Donald Trump), avvantaggiati dall'aver meno remore, rispetto a una sinistra assai più ingessata (anche perché non altrettanto spregiudicata), a proporre ricette di facile presa popolare, come quelle della battaglia per il protezionismo e contro le delocalizzazioni³³⁶.

Credo che sia chiaro, dall'analisi sin qui svolta, che la prospettiva che reputo più feconda è quella di rinunciare, per la cultura giuslavoristica, a rappresentare una visione del mondo alternativa ed emancipatoria in senso forte, e di lavorare invece dentro il mercato per tentare di regolarlo alla ricerca del *miglior compromesso possibile tra socialità ed efficienza*.

Alla base di quest'opzione c'è anzitutto, per quanto detto, l'oggettività (di solito rimossa da chi, enfatizzando le periodizzazioni, legge l'ultima o penultima fase esclusivamente come vittoria del revanscismo neoliberale³³⁷) di uno stato di necessità, rappresentato dalla curva discendente, nella nostra parte di mondo, del ritmo della crescita economica, e dal conseguente imperativo di mobilitare tutte le risorse disponibili a tale fine, facendo squadra come sistema piuttosto che litigando tra noi. Ciò sulla premessa che la crescita è la preconditione della maggior parte delle tutele, e che non ci saranno diritti e trattati, né Ferrajoli o Rodotà che tengano, se il paese continuerà a impoverirsi.

Il che, peraltro, non significa affatto dimenticarsi che ci sono beni, come la dignità e la salute, che debbono continuare a non poter essere scambiati sul mercato³³⁸: rassegnarsi all'evidenza che il lavoro è *anche* una merce, e che quello che importa è che essa sia scambiata a condizioni eque, non implica che tale mercificazione possa essere integrale.

In questo spirito una prospettiva come quella della *law of the labour market* presta il fianco alla critica, avanzata da Ruth Dukes, di sottovalutare il retroterra conflittuale, e più in generale la po- liticità, del diritto del lavoro³³⁹. Questo non mi induce, tuttavia, a condividere il rilancio di marca sinzheimeriana e socialdemocratica proposto dalla stessa Dukes, bensì a rivendicare le ragioni di un *bilanciamento* – la delineazione dei termini del quale sarà l'impresa del futuro – tra l'eredità socialdemocratica e la cultura mercatista coltivata da vari filoni di pensiero, tra cui anche quello ordoliberal.

Si potrà vedere in questo un'ennesima risurrezione dell'idea di Terza Via, con la scontata evocazione del presunto fallimento del *New Labour* di Tony Blair, e quel che di solito ne segue: la mia sintetica risposta è che, o si fuoriesce dal capitalismo (ma in nome di che cosa non è, per dirla con un eufemismo, granché chiaro), o le Terze Vie, sempre vecchie e nuove a un tempo, sono un destino.

³³⁵ V. Guinan and O'Neill 2018.

³³⁶ V., infatti, anche l'art. 5 del Decreto Dignità.

³³⁷ V., ad es., Bavaro 2018.

³³⁸ V., classicamente, Sandel 2013.

³³⁹ V. Dukes, 194 ss.

A militare nella direzione qui sostenuta gioca anche una seconda considerazione strategica, che concerne l'opportunità di agganciare i processi di trasformazione dei modelli di *business* e di organizzazione del lavoro. Queste trasformazioni sono in atto sin dal tramonto del fordismo, e già da allora voci non sospette, come quella di Bruno Trentin, sollecitavano a considerarle come un'opportunità, più che come una minaccia *a priori*, così da allargare dall'interno, per quanto in Trentin ancora in un'ottica di pace armata, gli spazi di democrazia industriale, e promuovere, anche tramite una nuova generazione di diritti oltre che in virtù di una rinnovata azione sindacale, la *valorizzazione del lavoro umano*³⁴⁰.

La rivoluzione digitale in corso³⁴¹ promette di rappresentare un decisivo salto di qualità in questa stessa evoluzione, nella misura in cui essa suscita, oltre alla grande paura della scomparsa del lavoro (che deve spingerci, d'altronde, a lavorare sempre di più e meglio sulle politiche attive e sulle reti di sicurezza), la grande speranza di una sua definitiva valorizzazione, in quanto lavoro a elevata intensità di conoscenza, e pertanto sempre meno eterodiretto.

Ciò senza dimenticare, nel contempo, l'inquietante tendenza alla *polarizzazione* dei nuovi lavori tra una fascia tecnologicamente qualificata e una malpagata e spesso precaria (*gig worker* inclusi), che deve essere oggetto di tutele specifiche.

Il tutto si inserisce, infine, in un contesto in cui crescono di importanza, nel capitalismo reale oltre che nella letteratura sociologica e manageriale, le esperienze e i movimenti tendenti a proporre nuovi modi di fare *business*, in una logica che tende a includere una maggiore internalizzazione, da parte delle imprese, degli interessi degli *stakeholder*³⁴².

In questa prospettiva, un'idea guida, e qui intesa nel suo proprio senso (a differenza che nella provocatoria parafrasi del titolo del paragrafo), è quella di *sostenibilità*³⁴³, che suscita un crescente interesse nella parte più innovativa del mondo delle imprese, soprattutto se operanti su scala internazionale, ad esemplificare un nuovo modello di sviluppo in cui valore economico e valore sociale sono ricongiunti in un'ottica di medio o lungo termine.

La scommessa, insomma, è quella di inserire la socialità in un processo generativo di valore economico – un "valore condiviso"³⁴⁴ -, anche sfruttando le incredibili possibilità comunicative (e di controllo sociale) offerte dalla rete e dai *social network*.

Queste tendenze – beninteso - non arriveranno al punto di soppiantare il tradizionale modello degli *shareholder*, che resterà l'asse portante del sistema economico, ma potrebbero favorirne un'evoluzione interna.

E che, ironicamente, possano essere anche gli anonimi consumatori globali a favorire indirettamente la tutela dei lavoratori, giocando sistemicamente sul terrore delle imprese di perdere la

³⁴⁰ V., ad es., Butera 2016.

³⁴¹ Sulle sfaccettate caratteristiche e implicazioni della quale v. Cipriani, Gramolati, Mari 2017.

³⁴² Al riguardo, è significativo – ma con la riserva di verificarne l'impatto, a maggior ragione perché viene da un paese ove il lavoro abbonda, ma è pure molto sbattuto - il documento pubblicato il 19 agosto 2019 dalla *Business Roundtable* (un'associazione che riunisce 181 imprese globali di genesi statunitense), che è appunto incentrato sul rilancio dell'idea di un'impresa orientata a beneficio di tutti gli *stakeholder*.

³⁴³ Su cui v. Cagnin 2018.

³⁴⁴ V. Porter and Kramer 2011.

propria “reputazione commerciale”, non dovrebbe essere vissuto dalla cultura giuslavoristica come una ferita narcisistica: è il lavoro, in fondo, che conta, più che il suo diritto.

Il senso di queste riflessioni è sostenere che la riflessione giuslavoristica deve sapersi inserire, con il suo patrimonio di conoscenze e di valori, entro i processi di trasformazione capitalistica in atto, e quindi entro una prospettiva di regolazione del mercato che sia economicamente compatibile e, di più, che punti alla progettazione di alleanze strategiche o quantomeno di giochi a somma positiva tra capitale e lavoro, essendo questo l'unico possibile terreno su cui le economie mature possono giocare la partita delle tutele nell'odierna era di bassa crescita.

Questo implica, tra l'altro, una conseguenza non da poco, in termini sia epistemologici che culturali, e cioè che *in tanto si può dare una teoria del diritto del lavoro, in quanto essa si connetta a una teoria dell'economia e della società*.

Il che, tornando per l'ultima volta su aspetti già toccati, significa anche che la giusta critica al neoliberismo è ovviamente legittimata a tradursi in proposte regolative rivolte agli obiettivi di una maggiore qualità e migliore qualità del lavoro, ma possibilmente senza esondare in una critica alla dimensione economica *tout court*, che, per quanto possa essere intellettualmente accattivante (non per chi scrive), rappresenta una divagazione rispetto a obiettivi più urgenti.

Critichiamo pure, in altre parole, le forzature ideologiche della catallassi hayekiana³⁴⁵ e di quel che ne è seguito, ma senza dimenticare che una volta fatto questo ci sono pur sempre un sistema capitalistico da regolare e obiettivi tangibili da perseguire (come quello, per dirne una, di far pagare le imposte ai giganti della tecnologia, da cui tutti siamo stregati), piuttosto che produrre le ennesime e moraleggianti critiche della razionalità calcolante.

E, quanto al prototipo antropologico di riferimento, non cessiamo di ricordare agli economisti *mainstream*, peraltro sfidati sempre di più da correnti che puntano a rinnovare le basi della riflessione economica (tra cui quella avviata da Amartya Sen: v. *infra*), che l'*homo oeconomicus* rappresenta un'astrazione del tutto parziale e fuorviante, ma non cadiamo per questo nell'opposto, ed altrettanto imperdonabile (rispetto alla vita reale) eccesso, di immaginarci un lavoratore alieno da impulsi economici e competitivi, e quasi angelicato.

Un programma come quello abbozzato, nondimeno, potrà suonare deludente ai militanti del pensiero critico, costretto com'è a vivere di continui e sempre reversibili compromessi e aggiustamenti tra socialità e efficienza, lontano dalle entusiasmanti vittorie così come dalle eroiche sconfitte: è però un tempo, quello presente, in cui sembra opportuno accontentarsi di soluzioni ragionevoli.

5. I valori del diritto del lavoro: una reinterpretazione.

L'analisi sin qui svolta, che ha condotto a evidenziare le ragioni di un diritto del lavoro in grado di convivere costruttivamente con il sistema economico, ed anzi di rappresentarne una risorsa regolativa, deve essere ora saldata – sia pure per tratti essenziali - con la riflessione sui valori, intesi come concetti che, lungi dall'originare da generalizzanti riflessioni filosofiche, emergono dall'esperienza viva della materia in un nesso co-evolutivo con essa³⁴⁶.

³⁴⁵ V. De Carolis 2017.

³⁴⁶ Come illustrato *retro*, § 1.

Il cielo dei valori di riferimento del diritto del lavoro è sempre stato così semplice, da far pensare a tante variazioni di un unico concetto.

Nella letteratura internazionale la massima più ricorrente per giustificare l'esistenza della disciplina, di fonte sia legislativa che collettiva, è sempre stata quella per cui il diritto del lavoro punta a correggere, tramite la protezione imperativa del soggetto debole, la *disparità di potere* esistente tra le parti della relazione di lavoro subordinato.

Una giustificazione di giustizia sociale, quindi, realizzata tramite la giustizia contrattuale, a partire dalla premessa dell'antitesi di interessi tra le parti del contratto individuale di lavoro e della portata mistificatoria di questo.

Il principio della correzione delle disparità di potere si è avvicinato, nella letteratura, con quello della *non mercificazione* del lavoro, oggetto della Dichiarazione di Philadelphia, ma da sempre in bilico tra l'essere un nobile slogan e un principio dotato di effettiva operatività, fermo il dato di realtà che un mercato del lavoro esiste.

Infine, ma non per ultimo, il diritto del lavoro è sempre stato considerato, tramite la sua azione redistributiva (perseguita, in particolare, mediante la contrattazione collettiva) uno strumento di avanzamento dell'*eguaglianza*.

Ma l'eguaglianza è rimasta, più che altro, una meta regolativa i cui contenuti normativi sono stati di rado analizzati sino in fondo, anche perché il diritto del lavoro non poteva spingersi al punto di superare l'asimmetria del rapporto di produzione capitalistico.

In una prospettiva più generale, neppure si è raggiunto un consenso sul fatto se l'eguaglianza, a cui il diritto del lavoro era chiamato a contribuire, doveva intendersi come eguaglianza liberale dei punti di partenza e delle opportunità o come egualitarismo dei punti di arrivo.

La lista potrebbe essere ampliata³⁴⁷, ma i valori testé esaminati, tutti perfettamente calati nell'*humus* economico-sociale del diritto del lavoro, sembrano coprire l'essenziale del patrimonio assiologico della materia.

Resta da vedere come i fattori di trasformazione evidenziati, e la torsione che essi hanno impresso alle politiche del lavoro, possano riflettersi, secondo l'approccio di analisi qui seguito, sui valori di riferimento.

Suggeriscono, tali fattori, e la metabolizzazione di essi che è stata qui predicata in uno spirito di confronto aperto con le logiche di mercato, un atteggiamento totalmente revisionistico, magari sino al punto di considerare la tradizione giuslavoristica un ferrovicchio da buttare?

Ovviamente non è così, posto che gli aspetti di debolezza e di vulnerabilità inerenti alla condizione di soggezione e di dipendenza del lavoratore subordinato sono ancora in buona parte lì, e sono anzi accentuati nelle situazioni di lavoro precario e povero.

Per fronteggiarli, una serie di protezioni imperative dovranno continuare ad esservi, con particolare riguardo alle norme volte a riconoscere i diritti fondamentali dei lavoratori e a contrastare l'abuso dei principali poteri datoriali. Queste tradizionali tecniche hanno o dovrebbero avere, quindi, un futuro.

³⁴⁷ Per una rassegna aggiornata, v. Davidov 2016, 55 ss.

Persino nel dibattito angloamericano, o quantomeno in quello filosofico-giuridico (e non è una precisazione da poco), il valore della protezione del lavoratore dai dispositivi privati di potere è riconosciuto, ad esempio sulla base della concezione neorepubblicana della libertà come non-dominio³⁴⁸.

Neppure è revocabile in dubbio che, sin quando esisterà, il diritto del lavoro avrà tra le sue funzioni essenziali quella redistributiva, la cui missione si presenta oggi particolarmente delicata, data la crescente diseguaglianza che affligge i sistemi capitalistici, avanzati e non.

Ciò concesso, il principale problema che ravviso nelle classiche tecniche giuslavoristiche è che esse esprimono una concezione della protezione programmaticamente tutoria e paternalistica, nella quale non v'è posto per l'autonomia individuale del lavoratore subordinato, nella misura in cui questa è considerata inattuabile *a priori* a causa dell'irrimediabile debolezza negoziale del predetto.

Viceversa, i processi di trasformazione evidenziati postulano un lavoratore non più mero recettore passivo di protezione, ma al contrario *attivo* nel mercato del lavoro: e cioè tanto nel mercato interno, ove i modelli della produzione e quelli correlati dell'organizzazione del lavoro sono in via di trasformazione (anche se non a 360°) in senso postfordista e digitale, il che implica in misura crescente la partecipazione e responsabilizzazione del lavoratore; quanto nel mercato esterno, ove le persone sono sempre più chiamate a destreggiarsi tra percorsi lavorativi mutevoli e sovente discontinui.

La suggerita *reinterpretazione dei valori* deve dunque prendere le mosse dal comprendere che il compito della regolazione dovrà essere, sempre di più, quello di sostenere il lavoratore in queste vicende e transizioni, tramite un apparato di misure di tipo *capacitante*, ispirate a un'immagine dello stesso lavoratore non più (soltanto e prevalentemente) come paziente bensì come agente³⁴⁹, in altre parole come un *soggetto* del quale l'azione pubblica e quella collettiva debbono sostenere le competenze, lo spirito di iniziativa, la capacità di fare scelte, *ergo* l'autonomia e la correlata responsabilità.

D'altronde, se è vero che il lavoro della conoscenza e il 4.0 richiedono che ci sia la persona, allora questa deve avere il diritto al proprio fianco: diritto all'informazione, diritto alla formazione permanente, diritto alla partecipazione, diritto a avere voce in capitolo sull'organizzazione del lavoro, diritto alla disconnessione, diritto al proprio tempo sul lavoro e fuori del lavoro ecc.

Diritti che, facendo crescere il lavoratore, possono spezzare l'inveterata tentazione della proprietà privata del tempo pagato, soltanto in apparenza compensata da protezioni meramente paternalistiche, che resta insita nei meccanismi del lavoro subordinato, e che della persona rappresenta la negazione.

La stessa contrapposizione fra la protezione "nel rapporto" e quella "nel mercato", che ha avuto senso tematizzare in una certa stagione, merita di essere ripensata in vista di una visione più inclusiva, nella quale la tutela del lavoratore nel mercato *lato sensu* inteso giunga progressiva-

³⁴⁸ V. i contributi raccolti in IJCLLR, n. 3/2017.

³⁴⁹ Per tale idea, e sia pure senza dimenticare che ci sono circostanze anche drammatiche in cui le persone debbono essere trattate come pazienti, v. Veca 2019, 86.

mente a imporsi come il nuovo centro focale della materia, capace come tale di inglobare la protezione nel rapporto anche ove quest'ultima rimanga, in quanto contemplante divieti imperativi di condotta, di fattura *anti-market*.

In questo contesto, nel quale alla regolazione spetterà di promuovere, a vario livello, le opportunità di partecipazione al mercato, quello che serve è un riferimento assiologico che, tenendo fermo il concetto dell'impegno sociale dello Stato in una con l'essenziale funzione di intermediazione svolta dai sindacati, e senza disconoscere il bisogno di protezione del lavoratore subordinato, sappia però guardare anche al di là di tale prospettiva difensiva, che è poi quella della socialdemocrazia classica, per proiettarsi verso l'obiettivo positivo della *soggettivazione* del lavoratore, da considerare come il più profondo tra i valori sottesi alla materia³⁵⁰.

Del resto, come osservato da Alain Touraine³⁵¹, la soggettivazione è (insieme con la razionalizzazione) una delle grandi dinamiche della modernità, e l'affascinante storia della parola "soggetto", che dal designare una condizione di soggezione ha subito una completa torsione del proprio significato, sino a evocare una valorizzazione della persona come autonomo artefice della propria vita, potrebbe trovare una rispondenza, a voler fare professione di ottimismo, anche nell'evoluzione storica del lavoro subordinato.

Nella riflessione contemporanea non difettano i possibili riferimenti teorici per questo tipo di prospettiva. In alcuni approfondimenti, peraltro inseriti in un campo di studi da tempo aperto a livello internazionale³⁵², ho sostenuto che il *Capabilities Approach*, avviato e sviluppato da Amartya Sen³⁵³ e Martha Nussbaum³⁵⁴, e che è oggi il motore di un ricco florilegio di studi interdisciplinari anche nel quadro della *Human Development and Capabilities Association*, potrebbe fornire, nell'attuale stadio della materia, un'adeguata base valoriale improntata a un radicale liberalismo sociale³⁵⁵, e dunque con una correzione, che però non equivarrebbe a un disconoscimento, dell'*acquis* socialdemocratico³⁵⁶.

La dimensione normativa della teoria in discorso è incentrata sulla primazia della *libertà sostanziale* di ciascuna persona di poter essere o fare quel che desidera, e quindi su una libertà che si proietta oltre il liberalismo classico, nella misura in cui presuppone che lo Stato si preoccupi delle effettive possibilità di soddisfacimento delle aspirazioni di vita dei suoi cittadini.

Parlare di libertà nel lavoro subordinato potrebbe sembrare un controsenso in termini: ma le maglie delle relazioni di lavoro si vanno allargando, per cui, una volta fatti i conti come si deve con il cruciale tema del potere (in partenza rimosso dal carattere non relazionale dell'approccio teorico in questione), e una volta chiarito che il liberalismo seniano, pur avendo, al pari di ogni

³⁵⁰ Per brillanti considerazioni in questa prospettiva, dichiaratamente inserite nella prospettiva delle *capabilities*, v. Perulli 2018.

³⁵¹ V. Touraine 1993, il quale è tornato in grande stile (e con un'appassionata forza immaginativa) sull'idea della soggettivazione, declinata in chiave di risposta universalistica alle degenerazioni della modernità, tra cui quelle portate dal capitalismo finanziario e consumistico, di conseguenza elevando a nuovo attore sociale un individuo post-egoistico e trasformativo, in Touraine 2017.

³⁵² Che è stato estensivamente esplorato in Langille 2019.

³⁵³ Di cui v., ad es., Sen 2009.

³⁵⁴ Di cui v., ad es., Nussbaum 2006.

³⁵⁵ In questa prospettiva, con reiterati riferimenti a Sen, v. Veca 2019, ad es. 23, 83, 113, 238-239.

³⁵⁶ V. Del Punta 2016, ulteriormente sviluppato e per alcuni aspetti rivisto in Del Punta 2019.

liberalismo, una base individualistica (nel senso che considera le persone come terminali ultimi dell'azione pubblica), coltiva un individualismo etico ma non ontologico, per cui non implica alcuna negazione della dimensione collettiva dell'azione sociale³⁵⁷, la prospettiva delle *capabilities* potrebbe contribuire alla razionalizzazione valoriale del diritto del lavoro di nuova generazione, che è quello che traghetterà la materia nel futuro.

L'approccio in discorso presenta anche (ma non esclusivamente) una dimensione economica, come risulta dalla già menzionata proposta di un diritto del lavoro *labour market-oriented*, nel quadro della quale la promozione delle *capabilities* dei lavoratori è rivolta a sviluppare le loro capacità di accesso al mercato, ed è, quindi, fondamentale, efficiente³⁵⁸. Il che è in sintonia con quella ricerca di sinergie tra la dimensione assiologica e quella economica, che è uno dei *leitmotiv* delle riflessioni qui presentate.

È innegabile, nondimeno, che il pur parziale sganciamento del diritto del lavoro dal cordone ombelicale dell'asimmetria di potere, "degradata" da fondamento pressoché indiscusso a ostacolo da rimuovere, può rappresentare la premessa di un ripensamento complessivo della disciplina in chiave di promozione delle capacità e strumentalmente dei diritti individuali (o umani³⁵⁹), che potrebbe propagarsi alla stessa fattispecie della subordinazione per come è tradizionalmente configurata³⁶⁰.

Più in generale, la visione proposta potrebbe essere accusata di scommettere su troppe quadrature di cerchi: tra socialità ed efficienza, ma anche tra diritto del lavoro vecchio e nuovo e i rispettivi valori di riferimento.

Invero, auspicare che la storica condizione di soggezione del lavoratore subordinato possa rovesciarsi in un lavoro riconciliato nella sua duplice dimensione di mezzo e di fine, e che questo giovi pure all'efficienza economica del sistema, è a dir poco una scommessa impegnativa, equivalendo niente di meno che al superamento di una delle grandi scissioni della modernità.

Essa potrà realizzarsi, nella migliore delle ipotesi, con gradualità, anche considerato che presuppone un mutamento nel ruolo stesso del diritto del lavoro, da diritto che si limita a garantire e proibire a uno che cerca anche di promuovere e di influire virtuosamente sulle convenzioni e sulle prassi: il sentiero è stretto, ma è forse l'unico a disposizione.

Detto altrimenti, si tratta di cogliere il senso profondo di un processo di trasformazione già in atto nella materia, per distillarne le componenti di positività e volgerle verso un orizzonte valoriale progressivamente nuovo, nel quale possano identificarsi tanto le istanze di socialità quanto quelle di efficienza, si da dare un fondamento più solido al diritto del lavoro del XXI secolo.

³⁵⁷ Quello che esso contrasta, invece, è simmetricamente un collettivismo ontologico, che tenda a negare l'individuale e a riassorbirlo nel collettivo, secondo un approccio che in effetti trova riscontro in una parte importante della tradizione giuslavoristica. Mi sembra, tuttavia, che non esistano più le condizioni sociologiche di base, in particolare a livello di composizione di classe, per riproporre una prospettiva di questo genere, ammesso e non concesso che essa possa essere accettabile.

³⁵⁸ V. Deakin 2019.

³⁵⁹ Per la considerazione del *Capabilities Approach* come una specie di *Human Rights Approach*, v. Nussbaum 2011.

³⁶⁰ Per interessanti riflessioni in questo spirito, v. Barbera 2018.

6. Il diritto del lavoro come terminale di informazioni.

I valori sono molto, ma non tutto. Essi delineano i grandi *fini* dell'azione regolativa del diritto del lavoro (che peraltro, come suggerito, deve essere temperata con altre dimensioni), ma poco o nulla dicono sui *mezzi* più idonei a perseguirli.

D'altronde, soltanto una sopravvalutazione del giuridico, che dovrebbe essere estranea a una cultura sensibile all'effettività della protezione (e che dovrebbe abbracciare, quindi, una dogmatica orientata alle conseguenze), come quella giuslavoristica, potrebbe far ritenere che bastino le proclamazioni normative a far ritenere realizzate date finalità³⁶¹. Per evocare nuovamente Sen, i diritti sono obiettivi³⁶².

Ne discende che il *mismatch* tra mezzi e fini è sempre in agguato, al punto di essere stato identificato³⁶³ come il problema principale della disciplina. Da cui l'indispensabilità, in termini generali, di un approccio *pragmatico*: per fare degli esempi, l'efficienza dei servizi per il lavoro è più importante di ogni solenne proclamazione del diritto al lavoro; la garanzia giuridica di un posto per un lavoratore disabile è un punto di partenza, ma il fatto che le persone con disabilità vengano davvero integrate nell'ambiente di lavoro non è certo meno importante; nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i diritti legali vengono dietro ai modelli organizzativi finalizzati a calare le misure di protezione nella realtà quotidiana del lavoro.

Ancora, è possibile fondare la giustificazione di una normativa antidiscriminatoria a prescindere da ogni altra considerazione (ad es. di efficienza), ma non si cesserà per questo di aver bisogno di sapere se questa normativa funziona, o, se, a quegli stessi fini che ci si propongono, serve dell'altro.

Per potersi muovere in questi ambiti, a livello di selezione delle tecniche di tutela così come delle successive valutazioni di impatto, è essenziale, se non si vuole fare del diletterismo, il contributo di saperi tecnici diversi da quello giuridico, che a sua volta presuppone l'apertura del discorso giuslavoristico ad accoglierli e a metabolizzarli. Questo è specialmente vero quando le valutazioni d'impatto includono la ricognizione di nessi di causalità che quasi mai trovano riscontro in vere evidenze empiriche, ma risultano al massimo da valutazioni probabilistiche³⁶⁴.

In una prospettiva epistemologica come quella delineata il diritto del lavoro si trova a essere, in sintesi, il *terminale di informazioni* che veicolano istanze filosofiche (e in particolare, per l'appunto, valoriali), sociologiche, economiche ecc., o anche semplicemente pratiche, alle quali esso non può dirsi indifferente (ma senza doversi sottomettere in partenza ad alcuna di esse), a meno

³⁶¹ Sulla diversa posizione di Zagrebelsky G. 2018, quantomeno con riguardo ai principi, v. *retro*, nt. 9.

³⁶² V. Sen 2000.

³⁶³ Dal citato Davidov 2016.

³⁶⁴ Siamo certi, ad esempio, di conoscere le vere ragioni alla base della stipulazione di contratti a termine? Il giuslavorista tende a vedere la scelta di questa forma contrattuale attraverso la lente della precarizzazione della forza lavoro, e quindi come uno strumento di potere nei confronti dei lavoratori. Non pare avventato supporre, invece, che agli imprenditori preme di più la stabilità delle condizioni di mercato: se così fosse sarebbe proprio la strutturale labilità degli odierni mercati, in preda come sono dei più svariati effetti-farfalla, a spiegare meglio la paura degli imprenditori di assumere a tempo indeterminato. A seconda di quale sia l'ipotesi corretta, misure restrittive del ricorso al contratto a termine possono risultare sensate, ovvero inefficaci se non controproducenti. Deve essere riconosciuto, peraltro, che l'evidenza empirica successiva al Decreto Dignità ha rivelato l'esistenza di una quota di contratti a termine che avrebbero potuto essere stipulati a tempo indeterminato, e che difatti, a fronte dei nuovi vincoli, sono stati stabilizzati.

di volerne insensatamente negare la rilevanza, come se la proclamazione del diritto potesse idealisticamente bastare a se stessa.

In un contesto del genere, la riflessione giuridica potrà continuare a svolgere la sua indispensabile funzione di *sintesi* a condizione di approfondire e affinare il *dialogo interdisciplinare*: e ciò secondo prassi improntate alla trasparenza ermeneutica e idonee a governare la complessità nella quale, a dispetto dell'attuale arroganza delle forze della semplificazione, siamo oramai immersi.

Riferimenti bibliografici.

Barbera M. (2018), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele*, DLRI, 581.

Bavaro V. (2018), *Lineamenti sulla Costituzione materiale dei diritti sociali del lavoro*, LD, 243.

Bernstein E. (1968), *Socialismo e socialdemocrazia*, Laterza, Bari.

Biagi M. (2003), *Un giurista progettuale. Scritti scelti* (da Montuschi L., Tiraboschi M., Treu T.), Giuffrè, Milano.

Butera F. (2016), *Bruno Trentin e l'utopia forse realizzabile di un nuovo modello di organizzazione del lavoro*, in Gramolati A., Mari G. (a cura di), *Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori ad attori sociali*, FUP, Firenze, 75.

Cagnin V. (2018), *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano.

Caruso B. – Fontana G. (a cura di) (2015), *Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi*, Il Mulino, Bologna.

Cipriani A., Gramolati A., Mari G. (a cura di) (2017), *Il lavoro 4.0. La quarta Rivoluzione Industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, FUP, Firenze.

Davidov G. and Langille B. (eds.) (2011), *The Idea of Labour Law*, OUP, Oxford.

Davidov G. (2016), *A Purposive Approach to Labour Law*, OUP, Oxford.

Deakin S. and Wilkinson F. (2004), *The Law of the Labour Market: Industrialization, Employment and Legal Evolution*, OUP, Oxford.

Deakin S. (2019), *The Capability Approach and the Economics of Labour Law*, in Langille B. (ed.), *cit. infra*, 143-158.

De Carolis M. (2017), *Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà*, Quodlibet, Macerata.

Del Punta R. (2002), *Il diritto del lavoro tra valori e storicità*, LD, 349.

Del Punta R. (2008), *Il diritto del lavoro tra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi*, in Ichino P. (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano.

Del Punta R. (2014), *Il giudice e i problemi dell'interpretazione: una prospettiva giuslavoristica*, RIDL, I, 373.

Del Punta R. (2016), *Labour Law and the Capability Approach*, IJCLLIR, vol. 32, 383.

Del Punta R. – Caruso B. (2017), *Il diritto del lavoro e l'autonomia perduta*, LD, 645.

- R. Del Punta (2019), *Is the Capability Theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?*, in Langille B. (ed.), *cit. infra*, 82-102.
- Dukes R. (2014), *The Labour Constitution. The Enduring Idea of Labour Law*, OUP, Oxford.
- Dyson K. (2017), *Ordoliberalism as Tradition and as Ideology*, in Hien J. & Joerges C. (eds.), *cit. infra*, 87-99.
- Ferrajoli L. (2007), *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Bari.
- Ferrajoli L. (2013), *Dei diritti e delle garanzie*, Il Mulino, Bologna.
- Ferrera M. (2017), *Ordoliberalism, Responsibility and Solidarity in the EU*, in Hien J. & Joerges C. (eds.), *cit. infra*, 115-128.
- Foucault M. (2009), *Nascita della biopolitica*, Feltrinelli, Milano.
- Guinan J. and O'Neill M. (2018), *The institutional turn: Labour's new political economy*, www.academia.edu.
- Hien J. & Joerges C. (eds.) (2017), *Ordoliberalism, law and the rule of economics*, Hart Publishing, Oxford and Portland.
- Ichino P. (1996), *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, Milano.
- Kluckhohn C. (1979), *Lo specchio dell'uomo*, Feltrinelli, Milano.
- Langille B. (ed.) (2019), *The Capability Approach to Labour Law*, OUP, Oxford.
- Mengoni L. (1985), *Diritto e valori*, Il Mulino, Bologna.
- Nogler L. (2016), *Percorsi di lettura sulla svolta antropologica di Hugo Sinzheimer*, DLRI, 773.
- Nussbaum M.C. (2006), *Frontiers of Justice: Disability, Nationality and Species Membership*, HUP, Cambridge Mass. – London.
- Nussbaum M.C. (2011), *Capabilities, Entitlements and Rights: Supplementation and Critique*, Journal of Human Development and Capabilities, Vol. 12, No. 1.
- Pennacchi L. (2018), *De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo*, Mimesis, Milano-Udine.
- Perulli A. (2018), *La "soggettivazione regolativa" nel diritto del lavoro*, WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 365/2018.
- Poliseno A. (2006), *Valori e filosofie dei valori*, Armando Editore, Roma.
- Porter M.E. and Kramer M.R. (2011), *Creating Shared Value*, Harvard Business Review, 64.
- Schmitt C., *La tirannia dei valori* (1979), Adelphi, Milano.
- Sandel M. (2013), *Quello che i soldi non possono comperare. I limiti morali del mercato*, Feltrinelli, Milano, 2013.
- Sen A.K. (2000), *Work and Rights*, International Labour Review, Vol. 139, No. 2, 119-128.
- Sen A.K. (2009), *The Idea of Justice*, Penguin Group, London.

Speziale V. (2014), *La riforma del licenziamento individuale tra law and economics e giurisprudenza*, RGL, I, 345 e 447.

Speziale V. (2018), *Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento tra "clausole generali", principi costituzionali e giurisprudenza della Cassazione*, DLRI, 127.

Stuart Hughes H. (1967), *Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930*, Einaudi, Torino.

Touraine A. (2003), *Critica della modernità*, Il Saggiatore, Milano.

Touraine A. (2017), *Noi, soggetti umani*, Il Saggiatore, Milano.

Treu T. (2017), *Una seconda fase della flexicurity per l'occupabilità*, in Cipriani A., Gramolati A., Mari G. (a cura di), *cit.*, 495.

Veca S. (2019), *Qualcosa di sinistra. Idee per una politica progressista*, Feltrinelli, Milano.

Weber M. (1981), *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano.

Woodruff D.M. (2017), *Ordoliberalism, Polanyi, and the Theodicy of Markets*, in Hien J. & Joerges C. (eds.), *cit.*, 215-228.

Zagrebelsky G. (2018), *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino.